

Introduzione

Il vostro contratto include i tre elementi seguenti:

Disposizioni generali

Le disposizioni generali specificano il funzionamento del vostro contratto, il contenuto delle garanzie e le esclusioni previste.

Prospetto dei massimali di garanzia e delle franchigie

In questo prospetto è specificato il limite del nostro impegno, vale a dire il massimale delle indennità da versare in caso di sinistro e le franchigie previste.

Disposizioni particolari

Nelle disposizioni particolari sono descritti gli elementi personali del contratto, le dichiarazioni del contraente e le garanzie da questi sottoscritte (garanzie di base o estensioni delle garanzie denominate clausole e/o allegati).

Il contratto è regolato dal Codice delle assicurazioni, dalla Legge del 3 gennaio 1967e dal Trattato internazionale del 19 novembre 1976.

> Autorità di controllo

L'autorità di vigilanza incaricata del controllo delle compagnie di assicurazione che accorda le garanzie previste dal presente contratto è:

l'ACAM
(autorità nazionale francese di controllo
delle compagnie di assicurazione)
61, rue Taitbout
75436 PARIS CEDEX 09

Ogni sforzo è stato fatto fornire una rappresentazione libera e fedele del documento francese di lingua, di cui questa è una traduzione.

Tuttavia, nel event da che le versioni italiani e francesi di lingua di questo documento differiscono in tutto il rispetto, la versione francese di lingua sarà considerata come la versione corretta.

Le definizioni dei termini seguiti da asterisco sono presenti nel glossario.



QUESTA PAGINA È DEDICATA
ALL'INSERIMENTO
DELLE VOSTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI



QUESTA PAGINA È DEDICATA
ALL'INSERIMENTO DEL VOSTRO PROSPETTO
DEI MASSIMALI DI GARANZIA
E DELLE FRANCHIGIE



Sommario

Introduzione	1
Sommario	7
Glossario	9
Consigli	11
Indennizzo dei beni assicurati	11
Alcune raccomandazioni	11
Persone assicurate	11
Situazione del rischio e limiti geografici della copertura	12
Garanzie sottoscrivibili	12
Garanzie	13
Garanzia A: Perdite e avarie - Furto totale	13
Garanzia B: Responsabilità civile - Spese di ritiro	13
I - Responsabilità civile - Spese di ritiro	13
II - Protezione giuridica.....	14
Garanzia C: Furto parziale	17
Garanzia D: Furto totale o parziale del motore fuoribordo	17
Garanzia E: Beni ed effetti personali*	17
Attentati e atti terroristici	17
Esclusioni	18
Esclusioni comuni a tutte le garanzie	18
Durata del contratto	19
Formazione - Durata - Recesso	19
Entrata in vigore del contratto	19
Durata del contratto	19
Recessione dal contratto	19
Formalità da rispettare in caso di recesso	19
Conseguenze del recesso	20
Cambio di proprietà dell'imbarcazione assicurata*	20
Dichiarazioni del contraente	20
Dichiarazioni obbligatorie per il contraente	20
Formalità da rispettare in caso di dichiarazioni del contraente in corso di contratto	20
Premio assicurativo	21
Dove e quando pagare il premio	21
Cosa succede in caso di modifica della tariffa applicabile al presente contratto	21



Sommario

Sinistro	21
Termini entro i quali è necessario dichiarare l'avvenuto sinistro e fornire le informazioni pertinenti	21
Modalità e procedure da adottare	21
Cosa fare in caso di sinistro	21
Stima dei danni	22
Regola proporzionale	22
Regolamento	22
Controperizia dei danni	22
Franchigie particolari	22
Disposizioni speciali per i sinistri con responsabilità civile	23
Termini di pagamento dell'indennità	23
Surrogazione	23
Disposizioni diverse	24
Prescrizione	24
Assicurazioni plurime o cumulative	24
Informazione dell'assicurato	24
Vendita a domicilio	25



Glossario

A

ACCESSORI

Qualsiasi accessorio o componente di attrezzature e apparecchiature, di serie e/o opzionale, presente sull'imbarcazione assicurata* e utilizzato per la navigazione.

INCIDENTE

Per incidente si intende il risultato di un'azione improvvisa, dovuta ad una causa esterna, che comporta un danno corporale o materiale.

BATTELO DI SERVIZIO

Imbarcazione di servizio presente a bordo dell'imbarcazione assicurata*.

AVENTE DIRITTO

Persona che ha acquisito un diritto da un'altra persona (erede).

B

IMBARCAZIONE ASSICURATA

Imbarcazione da diporto, inclusi gli accessori e le attrezzature e apparecchiature di serie, il materiale di sicurezza regolamentare, gli accessori* e le apparecchiature supplementari, gli accessori* e i motori fuoribordo, gli indumenti da mare, nel caso in cui l'assicurato sia in grado di giustificarne l'esistenza e la relativa appartenenza all'imbarcazione assicurata*. I motori fuoribordo e le imbarcazioni ausiliarie (battelli di servizio, ecc.) sono inclusi nella copertura assicurativa solo se descritti nelle Disposizioni Particolari.

BENI ED EFFETTI PERSONALI

Materiali da pesca, sci nautico, immersione, materiale fotografico e audiovisivo, informatico, telefoni cellulari, indumenti da città, sportivi, accessori personali quali occhiali, orologi e via dicendo e, più generalmente, qualsiasi attrezzatura, apparecchiatura od oggetto che non serve ai fini della navigazione e della vita di bordo e che non risulta installato di serie sull'imbarcazione assicurata*.

GIOIELLI

Gioielli, pietre preziose e perle naturali, oggetti in argento massiccio, oro massiccio o platino.

D

DANNI CORPORALI

Qualsiasi lesione corporale subita da una persona fisica.

DANNI MATERIALI

Qualsiasi deterioramento, distruzione, degrado, rottura, frattura, furto o perdita di un oggetto.

DANNI MORALI CONSEGUENTI

Qualsiasi danno diverso da un danno corporale o materiale, conseguente a un danno materiale soggetto alla copertura assicurativa.

E

CONTANTI

Denaro liquido, banconote, titoli, valori, monete e lingotti di metallo prezioso.

F

FRANCHIGIA

Parte di indennità che rimane a carico dell'assicurato.

L

LITE

Situazione conflittuale che porta l'assicurato a far valere un diritto o a resistere ad una pretesa nei confronti di un terzo, di un'istanza o causa di natura amministrativa o di giurisdizione penale.

S

SINISTRO

Evento aleatorio che coinvolge la garanzia assicurativa.

Per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile: qualsiasi danno o insieme di danni causati a terzi che implicano la responsabilità dell'assicurato, derivanti da un evento dannoso e che hanno determinato uno o più reclami.

L'evento dannoso è il fatto costituente la causa generatrice del danno.

Un insieme di eventi dannosi aventi la stessa causa tecnica è da considerarsi quale evento dannoso unico.

SCI NAUTICO

Sport di glisse (scivolamento) in cui i praticanti (sciatori nautici) vengono trainati dall'imbarcazione assicurata* a piedi nudi, su monoski, bi-ski, skiboard, salvagente, canotto, ski bus ad esclusione di qualsiasi altro accessorio o mezzo di trazione.

CONTRAENTE

Il contraente della polizza è la persona che firma il contratto e si impegna al pagamento dei premi.

T

TERZI

Tutte le persone non definite come persone assicurate.

V

VALORE ASSICURABILE

Il valore assicurabile deve corrispondere al valore economico dell'imbarcazione assicurata* alla data di sottoscrizione del contratto.

FURTO TOTALE

Il furto è definito ai sensi dell'articolo L 311-1 del Codice penale francese.



Consigli

Indennizzo dei beni assicurati

Ai fini di una rapida e corretta procedura di indennizzo, è necessario fornire le prove dell'esistenza e del valore dei beni da indennizzare.

Consigliamo pertanto ai clienti di:

- Tenere un inventario codificato aggiornato delle apparecchiature e attrezzature e degli oggetti che si trovano a bordo dell'imbarcazione assicurata* come gli accessori*, i battelli di servizio*, i motori fuoribordo, gli indumenti da mare, i beni e gli effetti personali* e via dicendo. Tale elenco non è tassativo.
- di conservare con estrema cura tutte le fatture o ricevute di acquisto e di riparazione e qualsiasi altra prova dell'esistenza e del valore delle attrezzature e dei beni imbarcati.

In mancanza di prova dell'esistenza dei beni sinistrati, non sarà effettuato alcun indennizzo.

Alcune raccomandazioni

Prima di lasciare l'imbarcazione assicurata*, dopo avere effettuato un approdo o un ancoraggio, eseguire le operazioni seguenti:

- Chiudere a chiave l'imbarcazione assicurata* in caso di esistenza di una cabina. Ancoraggio, si prega di eseguire le operazioni seguenti:
- Azionare i dispositivi di protezione e di allarme esistenti.
- Non lasciare mai a bordo i documenti di bordo, inclusi la licenza di navigazione e il certificato iscrizione al registro navale di pertinenza.

Persone assicurate

Le persone assicurate ai sensi del presente contratto sono le seguenti:

Per le garanzie "Perdite e avarie, Furto totale", "Responsabilità Civile, Spese di ritiro", "Protezione giuridica", "Furto parziale", "Furto totale o parziale del motore fuoribordo", "Beni ed effetti personali*":

- Il Contraente* e/o proprietario dell'imbarcazione assicurata*.
- Qualsiasi persona autorizzata dalle persone descritte sopra alla guardia o alla conduzione dell'imbarcazione assicurata*.

Non saranno in alcun modo considerati "persone assicurate" i professionisti addetti al diporto e i loro subalterni nell'esercizio delle proprie mansioni.

Il termine "voi" o "cliente/clienti" viene utilizzato, nel presente contratto, per definire le persone assicurate descritte in precedenza, in base alla garanzia.




Situazione del rischio e limiti geografici della copertura

Il contratto fornisce copertura all'imbarcazione assicurata* in navigazione, in rada o in porto, in rimessaggio in acqua, a terra o in un cantiere navale, durante i trasporti terrestri o ferroviari, in corso di manutenzione, nei limiti geografici seguenti:

a Nord 65° latitudine nord a Sud 20° latitudine nord
a Est 40° longitudine est a Ovest 35° longitudine ovest

Entro tali limiti, le classi di viaggio e le zone di navigazione prese in considerazione sono quelle previste dalla normativa in vigore in base alla classe autorizzata dall'imbarcazione assicurata*.



Garanzie sottoscrivibili

Le garanzie sottoscrivibili sono elencate qui a lato; ognuna di esse è quindi descritta in dettaglio nelle pagine seguenti:

Garanzia A: Perdite e avarie, Furto totale.

Garanzia B: Responsabilità civile, Spese di ritiro, Protezione giuridica.

Garanzia C: Furto parziale.

Garanzia D: Furto totale o parziale del motore fuoribordo.

Garanzia E: Beni ed effetti personali*.

I clienti sono assicurati esclusivamente per le garanzie citate nelle Disposizioni particolari.

Garanzie

Garanzia A - Perdite e avarie - Furto totale

> Sinistri coperti dalle garanzie

1. **Danni e perdite subiti dall'imbarcazione assicurata* in seguito a naufragio, incaglio, collisione, incendio, esplosione, fulmine, incidenti* marittimi e terrestri, catastrofi naturali.**
2. **Danni e perdite subiti dall'imbarcazione assicurata* in seguito ad atti vandalici e tentativi di furto.**
3. **Furto totale* dell'imbarcazione assicurata* inclusi i danni conseguenti.**
4. **Spese di assistenza e salvataggio dell'imbarcazione assicurata*.**
5. **Spese di distruzione del relitto in seguito a un sinistro soggetto a copertura.**

I danni agli accessori* mobili o agli indumenti da mare sono coperti solo se conseguenti ad una perdita totale o ad un incidente* occorso all'imbarcazione assicurata*. Fuori dall'imbarcazione, e quindi nei casi in cui non si trovino più a bordo di essa, gli accessori* dell'imbarcazione assicurata*, incluso il motore fuoribordo, sono coperti solo per i danni causati da incendio o esplosione.

> Esclusioni

1. **Perdite e avarie causate da difetti propri o di obsolescenza dell'imbarcazione assicurata*.**
I danni derivanti da un vizio occulto restano garantiti, ad eccezione della riparazione del vizio o della sostituzione del pezzo difettoso.

2. **Perdite e avarie derivanti da mancata riparazione o difetto di manutenzione.**
3. **Perdite e avarie dei motori causate dal solo funzionamento o dalla normale usura degli stessi.**
4. **Caduta dei motori fuoribordo ad eccezione dei casi in cui questa sia causata da un incidente* occorso all'imbarcazione assicurata*.**
5. **Perdite o danni occorsi a beni ed effetti personali*, oggetti d'arte o da collezione, gioielli*, tappeti, quadri, denaro e valuta*, carte e documenti personali, viveri e bevande, e a tutti i veicoli terrestri.**
6. **Conseguenze di gelo e variazioni improvvise e drastiche della temperatura atmosferica.**
7. **Spese e onorari di esperti e consulenti che operano per conto del Bureau VERITAS o di qualsiasi altro ente o registro di classificazione navale, e le spese di rivalutazione post sinistro*.**
8. **Privazione del godimento, svalutazione e danni indiretti.**
9. **Riparazioni e sostituzioni non riconosciute necessarie dagli esperti ai fini della rimessa in buono stato di navigabilità dell'imbarcazione assicurata*.**
10. **Perdite e avarie originate da un fenomeno elettrolitico indipendentemente dalla relativa causa.**

Garanzia B - Responsabilità civile - Spese di ritiro - Protezione giuridica

I - RESPONSABILITÀ CIVILE - SPESE DI RITIRO

> Sinistri coperti dalle garanzie

1. **Le conseguenze pecuniarie della Responsabilità Civile che possono essere a carico dei contraenti per:**
 - I danni corporali*, materiali* o immateriali* conseguenti causati a terzi* dall'imbarcazione assicurata*.
 - I danni corporali* causati dall'imbarcazione assicurata*:
 - al coniuge, agli ascendenti e discendenti del contraente
 - nei casi in cui i contraenti siano responsabili del sinistro*, allo sciatore/agli sciatori trainati dall'imbarcazione assicurata*, ai terzi* da parte dello sciatore/degli sciatori e mediante le attrezzature e gli accessori necessari alla pratica dello sci nautico* nella misura in cui questi siano collegabili all'imbarcazione assicurata*.
 - I danni materiali* relativi ad inquinamento causati dall'imbarcazione assicurata* solo nel caso in cui tali danni siano conseguenti ad un incidente* incluso nelle garanzie specificate nel presente contratto.
2. **Le spese di ritiro, rimozione e distruzione del relitto di cui i contraenti saranno ritenuti responsabili dallo Stato o da qualsiasi altra autorità qualificata, in seguito ad un naufragio o ad un incaglio.**
3. **Le conseguenze pecuniarie della responsabilità personale del proprietario dell'imbarcazione dovute ai danni causati**

all'utente autorizzato, diverso da contraente, proprietario dell'imbarcazione o addetto in servizio, in caso di incidente conseguente ad un vizio o difetto di manutenzione dell'imbarcazione.

> Esclusioni

1. **I danni subiti la cui responsabilità è da attribuire a:**
 - contraente/contraenti,
 - dipendenti e personale del contraente/dei contraenti durante il loro servizio,
 - persone trasportate a titolo oneroso.
2. **I danni causati a:**
 - tutti gli oggetti trasportati dall'imbarcazione assicurata*,
 - a terzi* mediante quelli stessi oggetti o tramite gli accessori* nel caso in cui questi non si trovino a bordo e non siano legati all'imbarcazione assicurata* o a quelle di servizio*,
 - a terzi* dall'imbarcazione assicurata* durante gli spostamenti terrestri effettuati con un veicolo a motore regolarmente assicurato (in conformità con gli articoli da L 211-1 a L 211-8 del codice delle assicurazioni francese).
3. **Le responsabilità contrattuali.**
4. **I ricorsi esercitati in conformità con la legislazione relativa agli incidenti sul lavoro e ai marittimi.**



> Massimale di garanzia

I massimali di garanzia si intendono per sinistro*, indipendentemente dal numero delle vittime. Gli importi sono indicati nel prospetto dei massimali di garanzia e delle franchigie, danni corporali e materiali insieme, di cui un plafond per i soli danni materiali*.

L'indennità principale e gli interessi di qualsiasi natura non sono inclusi nell'importo del plafond di garanzia.

Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dell'imbarcazione assicurata* possa limitare la propria responsabilità in conformità con quanto stabilito dalla Legge del 3 gennaio 1967, dal Trattato Internazionale del 19 novembre 1976 o da qualsiasi altra legge o trattato o normativa internazionale applicabile, la garanzia sarà limitata sia verso il contraente/i contraenti, sia verso i terzi*, all'importo limite previsto dalla legge o dalla normativa invocata.

> Estensione della garanzia nel tempo

La garanzia invocata dall'evento dannoso copre l'assicurato contro le conseguenze pecuniarie dei sinistri* a partire dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, tra l'entrata in vigore iniziale della garanzia e la data di recesso o di scadenza della stessa, indipendentemente dalla data degli altri elementi costitutivi del sinistro*.

> Esonero e limitazione della responsabilità

Il proprietario dell'imbarcazione si impegna ad invocare gli esoneri o le limitazioni della responsabilità previsti dalla Legge o dal Trattato Internazionale applicabile al sinistro* in tutti i casi in cui sarà possibile far valere tali diritti.

Nel caso in cui non venga invocato alcun esonero o alcuna limitazione della responsabilità, il massimale della garanzia a nostro carico nei confronti del contraente/dei contraenti e dei terzi* non supererà quello che sarebbe stato a nostro carico se tali esoneri o limitazioni della responsabilità fossero stati invocati.

II - PROTEZIONE GIURIDICA

La gestione dei sinistri è affidata a Européenne de Protection Juridique: 7 boulevard Haussmann - 75442 PARIS Cedex 09.

> Sinistri coperti dalle garanzie

Servizio di consulenza EPJ

La nostra compagnia offre un servizio telefonico di consulenza su qualsiasi questione relativa agli aspetti giuridici e amministrativi associati al settore della nautica da diporto.

Il servizio di consulenza EPJ è a disposizione dei clienti dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni feriali) per fornirvi le informazioni richieste. Telefono: +33 (0)810 185 185.

Le richieste saranno soddisfatte il più rapidamente possibile. Tuttavia, i tempi di risposta potrebbero non essere immediati. Questo dipende dalle ricerche che si renderanno necessarie per soddisfare la richiesta del caso.

La compagnia si impegna in ogni caso a richiamare non appena possibile.

Assistenza giuridica EPJ

In caso di sinistro, la compagnia si impegna:

- a fornire consulenza, dopo un attento esame della pratica del caso, sulla portata e sulle conseguenze del problema per quanto riguarda i diritti e gli obblighi del contraente/dei contraenti,
- a fornire, ogni qualvolta sia possibile, l'assistenza, sul piano amichevole, necessaria ai fini del raggiungimento della soluzione più idonea agli interessi del contraente/dei contraenti,
- a farsi carico, all'occorrenza e secondo le condizioni previste dal presente contratto, delle spese necessarie all'esercizio o alla difesa dei diritti del contraente/dei contraenti sia nei casi di comune accordo sia di fronte alle giurisdizioni di competenza.

La compagnia garantisce protezione giuridica al contraente/ai contraenti nell'ambito di qualsiasi lite o controversia relativa all'imbarcazione assicurata o al contraente/ai contraenti in qualità di diportista/i, esclusivamente nei settori definiti di seguito:

Protezione da incidente di navigazione

In caso di lite o controversia in seguito al verificarsi di un incidente di navigazione, la compagnia si fa carico della difesa degli interessi del contraente/dei contraenti:

- nell'ambito di qualsiasi ricorso mirante al risarcimento pecuniario di un danno subito dal contraente che è stato vittima di danni materiali o corporali imputabili alla responsabilità di terzi.

Violazione del Codice della navigazione

La compagnia garantisce la difesa dei diritti del contraente tramite avvocato di fronte a qualsiasi giurisdizione penale, nel caso in cui il contraente sia citato e/o processato in qualità di autore o co-autore di una violazione rilevata in occasione dell'uso dell'imbarcazione da diporto.

Protezione da controversie nella nautica da diporto

La compagnia si fa carico della difesa degli interessi del contraente, sia nei casi di comune accordo sia di fronte alle giurisdizioni di competenza, nei casi di liti o controversie con una parte contraente riguardanti l'imbarcazione da diporto assicurata:

- se il contraente ha subito un danno in seguito all'acquisto, alla manutenzione o alla riparazione dell'imbarcazione da diporto,
- se il contraente deve rispondere ad un reclamo conseguente alla vendita dell'imbarcazione da diporto,
- in caso di controversia con un ente o agenzia di finanziamento.

In caso di vendita dell'imbarcazione assicurata, la copertura assicurativa è garantita per 6 mesi a partire dalla data di vendita per le controversie che potrebbero sopravvenire tra il contraente e l'acquirente.

Protezione per le questioni relative al tribunale del lavoro

La compagnia interviene in difesa del contraente in caso di conflitto individuale di competenza del tribunale del lavoro contro un membro del personale dipendente, relativamente a conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto di lavoro di tale dipendente.

> Esclusioni e condizioni della garanzia

Esclusioni

La garanzia non è applicabile nei casi seguenti:

- **Liti o controversie che non rientrano negli ambiti limitativi descritti in precedenza.**
- **Procedure e reclami derivanti da un evento intenzionale, doloso o fraudolento nei casi in cui tale evento sia imputabile personalmente al contraente/ai contraenti.**

- **Contestazioni derivanti da contravvenzioni sanzionate da ammenda fissa.**
- **Liti o controversie derivanti dallo stato di indebitamento o insolvenza in cui il contraente potrebbe trovarsi, e procedure relative alla pianificazione dei termini di pagamento.**
- **Qualsiasi azione diretta contro il contraente a causa di un danno corporale subito da altre persone derivante dalla violazione del Codice della navigazione.**
- **Reclami conseguenti al mancato pagamento di qualsiasi diritto o tassa portuale.**
- **Liti o controversie con il servizio doganale e per qualsiasi infrazione relativa al trasporto di prodotti pericolosi o soggetti ad autorizzazioni speciali rilasciate dalle autorità marittime.**
- **Conflitti collettivi del lavoro (scioperi, serrate) e relative conseguenze.**
- **Liti o controversie nate da assunzione di garanzia o detenzione di azioni o quote di società di diritto civile o commerciale.**

Condizioni della garanzia

Le seguenti condizioni sono necessarie ai fini dell'applicazione della garanzia:

- la data di insorgenza del fatto generatore (causa del sinistro) deve rientrare tra la data di entrata in vigore e la data di scadenza del contratto,
- la data del sinistro deve rientrare tra la data di entrata in vigore e la data di scadenza del contratto,
- per esercitare ricorso, l'ammontare del danno deve essere pari o superiore a 450 euro.

> Garanzia finanziaria

Spese garanzie

In caso di sinistro, la compagnia coprirà le spese di assistenza giuridica descritte di seguito:

- spese di istruzione dell'atto procedurale e spese di inchiesta o di constatazione dell'ufficiale giudiziario precedentemente e formalmente approvate dalla compagnia,
- compensi a esperti o specialisti incaricati dalla compagnia o dal contraente se precedentemente e formalmente approvati dalla compagnia,
- spese imponibili di qualsiasi ausiliario di giustizia (ufficiale giudiziario, esperto, avvocato, procuratore) il cui intervento si riveli necessario nell'ambito procedurale,
- compensi e spese legali non imponibili descritti di seguito.

Spese non garantite

La garanzia non copre le somme di qualsiasi natura che il contraente sarà tenuto in via definitiva a pagare o rimborsare alla controparte, in particolare:

- **il capitale, le spese e gli interessi, i danni e gli interessi, le ammende o penalità di mora, le ammende penali, fiscali o civili e simili,**
- **le spese ai sensi delle disposizioni degli articoli 695 e successivi del Codice di procedura civile francese e le sentenze di condanna emesse in base all'articolo 700 dello stesso Codice, all'articolo,**
- **475.1 del Codice di procedura penale francese e dall'articolo L 761-1 del Codice di giustizia amministrativa francese,**
- **infine, di massima, qualsiasi compenso o emolumento il cui importo sia fissato in base al risultato ottenuto.**

> Scelta dell'avvocato

Se, nell'ambito del trattamento del sinistro subito dal contraente, si rivelasse necessario consultare un avvocato, il contraente fisserà di volta in volta insieme all'avvocato l'importo dovuto per spese e compensi.

In caso di sinistro (come in caso dell'insorgere di un conflitto di interessi tra contraente e compagnia in occasione di detto sinistro), il contraente ha la facoltà di scegliere liberamente un avvocato la cui prestazione si riveli necessaria ai fini del raggiungimento di un compromesso, assistere il contraente o rappresentarlo in giudizio. Tale facoltà di libera scelta è esercitabile a vantaggio del contraente alla seguente condizione:

Il contraente si rivolgerà al proprio avvocato, regolando direttamente le spese e i compensi dovuti. Il contraente potrà quindi richiedere alla compagnia il rimborso delle suddette spese e dei suddetti compensi nel limite dei plafond di assicurazione fissati nel prospetto dei massimali di garanzia. Gli indennizzi saranno quindi effettuati entro un periodo di 4 settimane dalla data di ricezione dei giustificativi della richiesta del contraente presso la sede sociale della compagnia. Su richiesta esplicita del contraente, la compagnia può inviare il pagamento di tali somme direttamente all'avvocato del contraente nel rispetto degli stessi limiti contrattuali.

Attenzione: il contraente dovrà:

1. ottenere la nostra approvazione esplicita prima del regolamento di qualsiasi transazione con la controparte,
2. allegare le ricevute o le fatture delle parcelle pagate accompagnate dalla copia integrale di qualsiasi atto di procedura e delle decisioni pronunciate o del protocollo di transazione firmato dalle parti.

In mancanza di tale documentazione, la compagnia sarà ritenuta esente da qualsiasi obbligo di pagamento.

Se il contraente richiede l'assistenza di un avvocato della compagnia (delegato dalla compagnia in seguito alla richiesta scritta del contraente), sarà la compagnia ad occuparsi direttamente del regolamento di spese e compensi **nel limite dei plafond assicurativi** fissati nel prospetto dei massimali di garanzia.

> Gestione del processo

In caso di procedimento giudiziario, la gestione del processo è di pertinenza dell'assicurato, assistito dal suo avvocato.

L'assicurato non può esonerare l'avvocato che egli stesso ha liberamente scelto senza avere prima ottenuto l'approvazione scritta della Compagnia

> Funzionamento della garanzia

Dichiarazione del sinistro

Per permettere alla compagnia di intervenire in modo pronto ed efficace, si consiglia al contraente di denunciare il sinistro alla compagnia nel tempo più breve possibile.

In ricorso, il contraente è tenuto, pena il decadimento della garanzia, a denunciare il sinistro prima dell'attuazione di un procedimento giudiziario.

La dichiarazione può essere redatta in forma scritta o comunicata direttamente presso l'ufficio Generali: 7 boulevard Haussmann - 75442 PARIS Cedex 09, o presso il proprio consulente assicuratore le cui referenze siano specificate nelle disposizioni particolari del presente contratto.



Applicazione della garanzia

La compagnia, dopo avere ricevuto la pratica, informerà il contraente sulla propria posizione, riservandosi il diritto di richiedere al contraente, senza alcuna restrizione o riserva, qualsiasi documento relativo alla controversia e qualsiasi informazione complementare di cui il contraente dispone.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo L 127.7 del Codice delle assicurazioni francese, la compagnia è tenuta a rispettare il segreto professionale sul caso.

In base all'importanza della pratica o alle difficoltà riscontrate, la compagnia consiglierà il contraente in merito all'opportunità di giungere ad un compromesso o di avviare un'azione giudiziaria, in ricorso o in difesa.

I casi di disaccordo in merito a ciò sono regolati secondo quanto previsto nel paragrafo Conflitto d'interesse e arbitraggio che segue.

Assicurazioni plurime o cumulative

Se il contraente è coperto da diverse polizze per lo stesso rischio oggetto del presente contratto, è tenuto ad informarne la compagnia non più tardi della denuncia del sinistro.

Fermo restando che, per la gestione del sinistro, il contraente potrà rivolgersi all'assicuratore desiderato.

La garanzia delle polizze assunte legalmente produce i propri effetti nei limiti contrattuali previsti.

In caso di frode o inganno da parte del contraente, sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo L 121.3 del Codice delle assicurazioni francese.

Esecuzione delle sentenze e surrogazione

Nell'ambito della garanzia del presente contratto, è la compagnia che gestisce la procedura di esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale a favore del contraente.

Quando la controparte è condannata a risarcire le spese giudiziarie o quando il contraente ottiene dal tribunale un'indennità ai sensi delle disposizioni dell'articolo 700 del nuovo codice di procedura civile, dell'articolo 475.1 o 800.2 del codice di procedura penale o dell'articolo L 761.1 del codice di giustizia amministrativa, la compagnia è surrogata all'esercizio dei diritti del contraente su tali assegnazioni fino alla concorrenza delle somme versate a titolo della garanzia in questione.

Decadenza della garanzia

Il contraente può perdere il proprio diritto alla garanzia qualora rilasci false dichiarazioni in malafede sui fatti o sugli avvenimenti che costituiscono il sinistro o, più generalmente, su qualsiasi elemento utile alla soluzione della controversia.

Conflitto di interessi e arbitraggio

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo L 127-4 del Codice delle assicurazioni francese ed entro i limiti dei plafond di rimborso illustrati nel prospetto dei massimali di garanzia, il contraente ha la facoltà di scegliere un avvocato o una persona qualificata che lo assista in caso di conflitto di interesse insorgente tra contraente e compagnia, in occasione dell'applicazione della garanzia.

D'altra parte, i casi di disaccordo sulle misure da adottare per definire la lite o controversia* vengono sempre risolti facendo ricorso a un arbitraggio secondo le regole seguenti:

- **il contraente può sottoporre il caso di controversia all'arbitraggio di un conciliatore nominato di comune accordo o, in mancanza di questi, dal giudice che presiede il tribunale o la pretura del comune di residenza del contraente, che si pronunzieranno in via sommaria;**
- **le spese sostenute per l'applicazione di tale facoltà sono a carico della compagnia, ad eccezione dei casi in cui il giudice che presiede il tribunale o la pretura incaricato dell'arbitraggio non decida altrimenti, a constatazione del carattere abusivo della richiesta del contraente;**
- **se, nonostante il parere sfavorevole del conciliatore, il contraente avvia o prosegue a proprie spese un procedimento e ottiene una soluzione più favorevole, la compagnia indennizzerà il contraente dell'importo delle spese sostenute per tale azione, entro i limiti della garanzia.**

Ai sensi dell'articolo L 322.2-3 del Codice delle assicurazioni francese, al presente capitolo è applicabile l'articolo 5 della legge n. 89-1014 del 31 dicembre 1989 sulla polizza di Protezione giuridica. Stante ciò, la compagnia delega la gestione dei sinistri* ai servizi specializzati della società:

**Européenne de Protection Juridique
7 boulevard Haussmann
75442 Paris Cedex 09**

> Arbitraggio

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo L 127.4 del Codice delle assicurazioni francese, in caso di disaccordo tra la compagnia e il contraente relativamente alle misure da adottare per la risoluzione della controversia, oggetto del sinistro garantito, tale difficoltà può essere sottoposta, a richiesta del contraente, al giudizio di un conciliatore nominato di comune accordo o, in mancanza di questi, dal giudice che presiede la pretura o il tribunale, che si pronunzieranno in via sommaria.

Le spese sostenute per l'applicazione di tale facoltà sono a carico della compagnia, ad eccezione dei casi in cui il giudice che presiede il tribunale o la pretura incaricato dell'arbitraggio non decida altrimenti, a constatazione del carattere abusivo della richiesta del contraente.

Se, contrariamente al parere della compagnia e del conciliatore, il contraente intraprende a proprie spese un contenzioso e ottiene una soluzione più favorevole di quella proposta dalla compagnia, la compagnia si impegna, nell'ambito della garanzia in questione, a farsi carico delle spese giuridiche sostenute dal contraente, nei limiti dei plafond di garanzia.



Garanzie

Garanzia C - Furto parziale

> Sinistri coperti dalle garanzie

1. Furto parziale di accessori* e indumenti da mare a concorrenza della somma fissata nelle Disposizioni particolari a condizione che gli oggetti rubati si trovassero:

- a bordo dell'imbarcazione assicurata* in caso di effrazione, violenza, in caso di accessorio rotto o divelto o smontaggio particolare di accessorio fisso;
- depositati a terra in locali chiusi, in caso di effrazione di detti locali.

2. Furto di imbarcazioni di servizio* descritte nelle Disposizioni particolari.

3. Furto del canotto di salvataggio previsto dalla normativa in vigore in base alla classe di navigazione dell'imbarcazione assicurata*.

> Esclusioni

1. Furto di beni ed effetti personali*, oggetti d'arte o da collezione, gioielli*, tappeti, quadri, denaro e valuta*, carte e documenti personali, viveri e bevande, e di qualsiasi veicolo terrestre.

2. Furti occorsi durante i trasporti terrestri.

Garanzia D - Furto totale o parziale del motore fuoribordo

> Sinistri coperti dalle garanzie

Furto totale del o dei motori fuoribordo dell'imbarcazione assicurata* o della relativa imbarcazione di servizio/delle relative imbarcazioni di servizio* a concorrenza del valore economico al giorno del sinistro, a condizione che tali oggetti:

- si trovassero a bordo, in caso di effrazione del dispositivo di antifurto,
- si trovassero in deposito in una parte fissa dell'imbarcazione assicurata* chiusa a chiave, in caso di effrazione di tale parte fissa;
- si trovassero a terra presso un deposito, in caso di effrazione di tale deposito.

Furto parziale del o dei motori fuoribordo dell'imbarcazione assicurata* o della relativa imbarcazione di servizio/delle relative imbarcazioni di servizio* a concorrenza del valore economico al giorno del sinistro, in caso di oggetto divelto o sottoposto a smontaggio particolare.

> Esclusioni

Furti subiti durante i trasporti terrestri effettuati sotto la responsabilità di un trasportatore professionale.

Garanzia E - Beni ed effetti personali

> Sinistri coperti dalle garanzie

A concorrenza dell'importo fissato nelle Disposizioni particolari, i beni e gli effetti personali* che si trovano a bordo dell'imbarcazione assicurata*:

- danneggiati, in seguito alla perdita totale o a un'avaria che ha colpito l'imbarcazione assicurata*;
- rubati con effrazione o con violenza.

> Esclusioni

Oggetti d'arte o da collezione, gioielli*, tappeti, quadri, denaro e valuta*, carte e documenti personali, viveri e bevande e qualsiasi veicolo terrestre.

Attentati e atti terroristici

> Sinistri coperti dalle garanzie

Ai sensi degli articoli L 126-2 e R 126-2 del codice delle assicurazioni sono coperti da garanzia i danni materiali causati all'imbarcazione assicurata* causati da un attentato o da un atto terroristico subito in territorio nazionale.

> Esclusioni

Danni causati da attentato o atto terroristico ad imbarcazioni di valore unitario uguale o superiore a 1 milione di euro.



Esclusioni

Esclusioni comuni a tutte le garanzie

1. I danni o l'incidente* e le relative conseguenze causati da:

- Uso di stupefacenti non prescritti da parte della persona addetta alla navigazione.
- Stato alcolico alterato della persona addetta alla navigazione anche in assenza di ebbrezza manifesta.
Questa esclusione non è tuttavia applicabile se viene stabilito che il sinistro* non ha alcuna relazione con lo stato suddetto.

2. I sinistri* che hanno avuto luogo nei casi seguenti:

- quando la persona addetta alla navigazione non è titolare della patente nautica o dei certificati di capacità validi previsti dalla normativa in vigore;
- quando i documenti di bordo dell'imbarcazione assicurata* richiesti dalle autorità competenti non sono in regola;
- quando il numero delle persone imbarcate supera quello stabilito dalle norme di sicurezza previste dal costruttore o dalla legislazione vigente;
- fuori dai limiti di navigazione previsti contrattualmente e/o dalla normativa vigente, ad eccezione dei casi di forza maggiore o assistenza ad un'altra imbarcazione;
- durante il trasporto dell'imbarcazione assicurata* per via fluviale, marittima o aerea;
- durante operazioni di rimorchio effettuate dall'imbarcazione assicurata*, ad eccezione dei casi di obbligo di assistenza o in zona portuaria;
- durante l'uso dell'imbarcazione assicurata* per scopi diversi dalla ricreazione personale: affitto, charter, scuola di vela, crociera, scuola di guida nautica o qualsiasi altro uso a scopo di lucro;
- in occasione della partecipazione dell'imbarcazione assicurata*, con esclusivo funzionamento a motore, a competizioni di qualsiasi genere e alle prove ad esse associate;
- quando l'imbarcazione assicurata* è a vela e partecipa a regate costiere e d'altura:
 - in solitaria,
 - sotto la responsabilità di un equipaggio composto da uno o più competitori professionisti.

3. I danni causati o provocati intenzionalmente direttamente da o con la complicità di qualsiasi persona assicurata.

4. Tutti i danni causati direttamente o indirettamente da amianto e suoi derivati.

5. I danni causati da guerra civile o estera, ostilità, rappresaglie, siluri, mine o altri mezzi e strumenti da guerra o da qualsiasi incidente di guerra.

6. I danni subiti durante sommosse e movimenti popolari.

7. I sinistri* causati da:

- pirateria, catture, fermi e arresti, sequestri, vincoli, molestie o detenzione per tutti i governi e le autorità chiunque siano;
- violazione di blocco, contrabbando, commercio proibito.

8. Le conseguenze del sequestro o della vendita dell'imbarcazione assicurata* per qualsiasi causa e le spese della cauzione.

9. La confisca, la messa sotto sequestro e l'esproprio.

10. La multa, che è una pena personale, come le spese ad essa associate.

11. Le perdite e i danni, il ricorso di terzi o le spese risultanti direttamente o indirettamente da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva provocata da combustibile nucleare o dalle scorie o dalla reazione nucleare;
- proprietà radioattive, tossiche, esplosive, pericolose o contaminanti di qualsiasi impianto o reattore nucleare, incluse le apparecchiature e i componenti nucleari ad esso collegati;
- qualsiasi mezzo armato che utilizza la fissione o la fusione nucleare o qualsiasi altra reazione nucleare analoga, o l'energia nucleare o qualsiasi fenomeno o effetto radioattivo;
- proprietà radioattive, tossiche, esplosive, pericolose o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. Quest'ultima esclusione non è applicabile agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari, quando questi siano in corso di preparazione, di trasporto o di stoccaggio o anche quando questi siano impiegati a scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o altri usi pacifici;
- Qualsiasi arma chimica, biologica, biochimica o elettromagnetica.

12. Le perdite e i danni, il ricorso di terzi o le spese risultanti direttamente o indirettamente da:

- 12.1 L'uso o lo sfruttamento, con l'intenzione di causare danni, di qualsiasi computer o apparecchiatura informatica, programma, applicazione o software informatico, virus informatico, codice falsificato o trasmissione di dati o qualsiasi altro sistema elettronico, salvo i casi soggetti alle disposizioni del paragrafo 12.2.
- 12.2 Se la presente esclusione è oggetto di una clausola aggiuntiva a polizze che coprono rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, sommossa, insurrezione o conflitti conseguenti, o qualsiasi atto di ostilità perpetrato da o contro una potenza belligerante, atto di terrorismo o qualsiasi azione condotta da persone che agiscono per motivi politici, l'articolo 12.1 non potrà escludere le perdite, nella misura in cui queste siano coperte, risultanti dall'uso di qualsiasi computer, apparecchiatura informatica, programma, applicazione o software informatico, o qualsiasi altro sistema elettronico installato nel sistema di lancio e/o di guida, e/o meccanismo di innesco di qualsiasi arma o missile.

13. Le conseguenze dannose dell'assenza, a bordo dell'imbarcazione, di estintori conformi alla normativa in vigore, ad eccezione dei periodi di verifica in un Centro concordato.



Durata del contratto

Formazione - Durata - Recesso

Il contratto è regolato dal Codice delle assicurazioni di pertinenza secondo le modalità del testo che segue.

> Durata del contratto

Il contratto entra in vigore alla data indicata nelle Disposizioni particolari.

> Recessione dal contratto

Il contratto può essere rescisso da una delle parti nelle circostanze e nei termini indicati di seguito:

Le circostanze	I termini
<ul style="list-style-type: none">Se il contratto viene sottoscritto per una durata di un anno con clausola di tacito rinnovo, il contratto può essere rescisso ogni anno alla data di scadenza.	<ul style="list-style-type: none">La richiesta deve essere inviata entro un periodo massimo di due mesi prima della data di scadenza annuale.
<ul style="list-style-type: none">In caso di cessione dell'imbarcazione assicurata* (articolo L 121-11).	<ul style="list-style-type: none">Il recesso entra in vigore 10 giorni dopo l'avvenuta notifica all'altra parte.

Le circostanze	I termini
<ul style="list-style-type: none">In caso di diminuzione del rischio, se la compagnia non procede al conseguente adeguamento del premio (articolo L 113-4).	<ul style="list-style-type: none">Entro la fine del mese della notifica del recesso del contratto sinistrato.
<ul style="list-style-type: none">Se la compagnia rescinde un altro contratto del contraente dopo un sinistro (articolo R 113-10).	<ul style="list-style-type: none">Entro la fine del mese della notifica del recesso del contratto sinistrato. Il recesso entra in vigore un mese dopo l'invio della richiesta da parte del contraente.
<ul style="list-style-type: none">In caso di modifica del premio assicurativo applicato al contratto del contraente, che implica una maggiorazione della rata.	<ul style="list-style-type: none">Termine fissato al capitolo Premio assicurativo.

Le circostanze	I termini
<ul style="list-style-type: none">Se il contraente non paga il premio (articolo L 113-3).	<ul style="list-style-type: none">Termine fissato al capitolo Premio assicurativo.
<ul style="list-style-type: none">In caso di aggravamento dei rischi (articolo L 113-4).	<ul style="list-style-type: none">Termine fissato al capitolo Dichiarazioni del contraente.
<ul style="list-style-type: none">In caso di omissione o inesattezza della dichiarazione del rischio fatta al momento della sottoscrizione o durante il corso del contratto (articolo L 113-9).	<ul style="list-style-type: none">Dieci giorni dopo l'invio della lettera raccomandata della compagnia, se il contraente non accetta l'aumento del premio.
<ul style="list-style-type: none">Dopo un sinistro* (articolo R 113-10).	<ul style="list-style-type: none">Un mese dopo l'invio della lettera raccomandata della compagnia.

La compagnia si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle circostanze e nei termini indicati di seguito:

1. Il contratto può essere rescisso dalla compagnia o dall'erede/dagli eredi in caso di decesso del proprietario dell'imbarcazione assicurata* (articolo L 12110).

2. Il contratto è rescisso di pieno diritto nei casi seguenti:

- Alla scadenza di un termine di sei mesi a partire dalla data di cessione dell'imbarcazione assicurata*, nel caso in cui una delle parti non abbia proceduto a rescindere o riportare in vigore il contratto sospeso (articolo L 12111).
- In caso di revoca totale dell'accordo tra le parti (articolo L 326-12).
- In caso di scomparsa del rischio, risultante da un evento non incluso dalla garanzia (articolo L 121-9).

> Durata del contratto

Il contratto si intende concluso per la durata indicata nelle Disposizioni particolari con un'indicazione scritta in caratteri ben visibili e figurante al di sopra della firma del contraente. Salvo disposizioni contrarie, il contratto viene automaticamente rinnovato su base annuale.

> Formalità da rispettare in caso di recesso

Il contraente può recedere dal contratto tramite lettera raccomandata, tramite atto extragiudiziario o tramite dichiarazione rilasciata contro ricevuta presso la sede della compagnia o l'agenzia dell'assicuratore del contraente il cui indirizzo sia incluso nelle Disposizioni particolari. (articolo L 113-14).

La compagnia deve recedere dal contratto tramite lettera raccomandata indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto del contraente.



Durata del contratto

Formazione - Durata - Recesso (continua)

> Conseguenze del recesso

1. Quando il recesso interviene durante un periodo assicurativo, la parte di premio relativa alla frazione di tale periodo, posteriore al recesso, non viene acquisita dalla compagnia: la compagnia è tenuta a rimborsare tale parte di premio nel caso sia stata già percepita.

2. Peraltro, in caso di recesso:

- Per il mancato pagamento del premio da parte del contraente (articolo L 113-3).
- In seguito a perdita totale, abbandono o furto totale dell'imbarcazione assicurata*.

Il premio rimane alla compagnia a titolo di indennità.

> Cambio di proprietà dell'imbarcazione assicurata*

1. Decesso

In caso di decesso del proprietario dell'imbarcazione assicurata*, la polizza viene trasferita di pieno diritto a chi eredita l'imbarcazione assicurata*, costui si farà carico dell'esecuzione di tutti gli obblighi a cui il proprietario era tenuto in virtù del presente contratto (articolo L 121-10).

2. Cessione dell'imbarcazione assicurata*

In caso di cessione dell'imbarcazione assicurata*, il contratto viene sospeso di pieno diritto a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello della cessione e può essere rescisso dal contraente o dalla compagnia (articolo L 121-11). Il contraente è tenuto ad informare la compagnia della data di cessione tramite lettera raccomandata.

Dichiarazioni del contraente

Il contratto viene redatto in base alle dichiarazioni del contraente e il premio è fissato di conseguenza.

> Dichiarazioni obbligatorie per il contraente

1. Al momento della sottoscrizione:

- Nome di battesimo dell'imbarcazione assicurata* e nazionalità della bandiera;
- Porto di immatricolazione, ovvero luogo di ancoraggio abituale ;
- In caso di finanziamento o leasing: nome e indirizzo della società che ha accordato il finanziamento o stipulato il contratto di leasing;
- le caratteristiche tecniche:
 - scafo (tipo, modello, costruttore, lunghezza, materiale da costruzione, anno),
 - motore principale/motori principali: Numero, marca, tipo e modello (entrobordo, fuoribordo), potenza totale reale in cavalli, carburante utilizzato, anno,
 - imbarcazioni di servizio* (marca, modello, anno), motore dell'imbarcazione di servizio* o di emergenza (marca, tipo, potenza totale reale in cavalli, anno);
- Uso dell'imbarcazione assicurata*;
- Valore assicurabile* dell'imbarcazione assicurata* e di eventuali accessori*, indumenti da mare, imbarcazioni di servizio*, motori fuoribordo e beni ed effetti personali*;
- Se il contraente ha già stipulato un'altra polizza assicurativa per la copertura degli stessi rischi successivamente rescissa per sinistro o per mancato pagamento del premio.

2. In corso di contratto:

Qualsiasi modifica apportata ad uno degli elementi descritti in precedenza ed eseguita entro un termine di quindici giorni a partire dal momento in cui il contraente ne è venuto a conoscenza.

- Cosa succede quando la modifica costituisce:

- Un aggravamento dei rischi
 - la compagnia può rescindere il contratto dieci giorni dopo averne dato notifica al contraente, con abbuono del premio riferibile al periodo durante il quale il rischio non sussisteva, o proporre al contraente il nuovo importo del premio. In quest'ultimo caso, se entro un periodo di 30 giorni dalla data di tale proposta il contraente non la conferma o la rifiuta espressamente, la compagnia può rescindere il contratto al termine di tale periodo.
- Una riduzione dei rischi
 - La compagnia adegua il premio riducendolo; in mancanza di tale riduzione, il contraente può rescindere il contratto dietro preavviso di 30 giorni e la compagnia procederà al rimborso della parte di rata riferibile al periodo durante il quale il rischio non sussisteva più.

3. Al momento della sottoscrizione o in corso di contratto:

Qualsiasi polizza sottoscritta per rischi garantiti dal presente contratto (articolo L 121-4 del Codice delle assicurazioni).

Qualsiasi reticenza o dichiarazione intenzionalmente falsa, qualsiasi omissione o dichiarazione inesatta delle circostanze di rischio conosciute dal contraente, comportano l'applicazione delle sanzioni previste del caso ai sensi degli articoli L 113-8 (nullità del contratto) e L 113-9 (riduzione delle indennità) del Codice delle assicurazioni.

> Formalità da rispettare in caso di dichiarazioni del contraente in corso di contratto

In qualsiasi caso, la dichiarazione deve essere fatta tramite lettera raccomandata o verbalmente contro rilascio di ricevuta, presso la sede della compagnia o l'agenzia dell'assicuratore del contraente il cui indirizzo figura nelle Disposizioni particolari.



Durata del contratto

Premio assicurativo

Il premio assicurativo è fissato in base alle dichiarazioni del contraente e in funzione della natura delle garanzie desiderate.

> Dove e quando pagare il premio

La rata del premio, le spese e le tasse devono essere pagate entro dieci giorni dalla data di scadenza indicata nelle Disposizioni particolari.

Se il contraente non paga la rata del premio entro tale termine, la compagnia può, indipendentemente dal proprio diritto di citare il contraente in giudizio, inviare all'ultimo domicilio conosciuto del contraente una lettera raccomandata che ha valore di ingiunzione. Le garanzie del contratto verranno quindi sospese trenta giorni dopo l'invio di tale lettera.

La compagnia si riserva il diritto di rescindere dal contratto dieci giorni dopo la scadenza del termine dei trenta giorni precedentemente citato, sia tramite lettera raccomandata con valore di ingiunzione che tramite una seconda lettera raccomandata (articolo L 113-3).

Il pagamento si effettua presso la sede della compagnia o presso l'agenzia dell'assicuratore di riferimento.

> Cosa succede in caso di modifica della tariffa applicabile al presente contratto

Se per ragioni di carattere tecnico la compagnia è costretta ad aumentare le proprie tariffe applicabili ai rischi garantiti dal presente contratto, il premio sarà modificato a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla data di modifica.

Il contraente dispone di un termine di un mese per rescindere dal contratto, in quanto il recesso entra in vigore dopo un mese dalla data di invio della richiesta del contraente.

La compagnia avrà diritto in tal caso alla parte di premio, calcolata sulle tariffe antecedenti la modifica, relativa al periodo che va dalla data dell'ultima scadenza alla data di entrata in vigore del recesso.

In mancanza di recesso, il nuovo premio è considerato accettato dal contraente.

Sinistro

Termini entro i quali è necessario dichiarare l'avvenuto sinistro e fornire le informazioni pertinenti su di esso

In caso di furto: entro i 2 giorni lavorativi, a partire dal momento in cui il contraente è venuto a conoscenza del fatto. Entro 5 giorni, le informazioni devono essere fornite alla compagnia.

Per gli altri eventi garantiti: Entro 5 giorni lavorativi a partire dal momento in cui il contraente ne sia venuto a conoscenza. Entro 15 giorni, alla compagnia devono pervenire le informazioni richieste.

Se i termini per la denuncia del sinistro* non vengono rispettati, salvo in casi fortuiti o di forza maggiore, la copertura non sarà garantita al contraente, dal momento che il ritardo avrà causato un danno alla compagnia.

> Modalità e procedure da adottare

In forma scritta oppure verbalmente contro rilascio di ricevuta presso la Sede della Compagnia o presso l'agenzia dell'assicuratore che rappresenta la Compagnia indicato nelle Disposizioni particolari.

> Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente deve procedere nel modo seguente:

1. **Adottare immediatamente tutti i provvedimenti conservativi atti a limitare la portata del sinistro*.**
2. **Fornire alla compagnia tutte le informazioni sulle circostanze che hanno portato al sinistro* nonché le conseguenze conosciute o presunte, la natura dei danni, l'identificazione dei terzi* responsabili o dei terzi* lesi e degli eventuali testimoni disponibili.**

3. In caso di perdite, avarie o danni, la constatazione delle perdite e dei danni deve essere effettuata entro cinque giorni dalla data in cui si sono verificati o dalla data di arrivo dell'imbarcazione al porto di attracco finale, da un perito incluso nell'elenco allegato al contratto. In mancanza di esperienza e di personale specializzato, non dovrà essere eseguita alcuna riparazione diversa da quelle rientranti nell'ambito dei provvedimenti conservativi, salvo altrimenti espressamente concordato con la Compagnia.

4. Effettuare la denuncia di furto o di tentativo di furto entro 48 ore presso il comando di polizia locale e, in caso di furto totale, segnalare il furto anche presso gli uffici degli Affari Marittimi. Inoltre, se la compagnia lo richiede, il contraente è tenuto a depositare una denuncia presso l'ufficio del pubblico ministero.

Il contraente deve inoltre trasmettere alla compagnia entro 48 ore dalla loro ricezione tutti i documenti di notifica, lettere, convocazioni, assegnazioni, atti giudiziari e documenti procedurali indirizzati al contraente, in modo da consentire alla compagnia di rispondere ad essi nei termini e nei modi richiesti.

Se il contraente non rispetta in tutto o in parte gli obblighi descritti sopra, salvo nei casi fortuiti o di forza maggiore, la compagnia si riserva il diritto di pretendere dal contraente un'indennità pari al valore del danno subito.

Inoltre, se il contraente utilizza come giustificativi documenti inesatti o mezzi fraudolenti, o ancora, se rilascia dichiarazioni inesatte o reticenti, la copertura non sarà garantita per la totalità del sinistro*.



Sinistro

Stima dei danni

1. I massimali di garanzia sono indicati nelle Disposizioni particolari e/o nel prospetto dei massimali di garanzia.

2. Perdita totale, abbandono o furto totale:

- L'indennità non può superare il valore economico dell'imbarcazione assicurata* al giorno del sinistro*, nel limite del valore dichiarato nelle Disposizioni particolari. Tale importo viene regolato senza franchigia*.
- L'abbandono viene riconosciuto solo nei casi seguenti: sparizione o distruzione totale dell'imbarcazione assicurata*; innavigabilità risultante da uno dei rischi coperti dal.
- Presente contratto.
- Se l'importo totale delle spese di riparazione raggiunge il valore economico al giorno del sinistro*, la compagnia si riserva la facoltà di regolare l'indennità sia in abbandono che in perdita totale senza trasferimento di proprietà entro 30 giorni dalla data della richiesta o avviso di abbandono.

3. Riparazioni e sostituzioni

- Il contraente è tenuto a procedere, nel minor tempo possibile, alle sostituzioni o alle riparazioni necessarie che mettono a rischio la sicurezza o la navigabilità dell'imbarcazione; se, per qualsiasi motivo, salvo nei casi di forza maggiore, il contraente non procede all'esecuzione di tali operazioni entro un massimo di tre mesi dalla data in cui si è verificato il sinistro*, l'importo a carico della compagnia non potrà superare quello che la compagnia avrebbe liquidato se le sostituzioni e riparazioni fossero avvenute entro il termine di tre mesi previsto. La compagnia si riserva il diritto di pretendere che le sostituzioni e riparazioni siano eseguite tramite gara d'appalto. Le indennità saranno regolate deducendo la franchigia* prevista nelle Disposizioni particolari. In caso di sostituzione o riparazione di una parte particolare dell'imbarcazione assicurata* come lo scafo, l'albero, la vela, il motore, l'imbarcazione di servizio*, il regolamento dell'indennità avverrà entro il limite del valore economico di tale parte al giorno del sinistro*.

Regola proporzionale

Se al momento dell'evento viene accertato, implicando la garanzia, che l'imbarcazione assicurata* ha un valore superiore a quello indicato nelle Disposizioni particolari, il contraente sarà considerato come autoassicuratore per la differenza e pertanto dovrà farsi carico di una parte proporzionale dei danni.

Regolamento

L'assicurazione non deve essere intesa come opportunità di beneficio per il contraente (articolo L 121-1 Esistenza di altre assicurazioni che coprono in tutto o in parte i rischi). La polizza garantisce pertanto solo ed esclusivamente la riparazione delle perdite effettive

o coperte dal presente contratto, mentre per quelle di cui il contraente è responsabile è applicabile l'articolo L 121-4 del Codice delle assicurazioni.

Controperizia dei danni

In caso di disaccordo sulle conclusioni del perito, ciascuna delle parti ha il diritto, entro i quindici giorni successivi alla notifica scritta di tale disaccordo della parte interessata, e prima dell'inizio delle riparazioni, di richiedere una controperizia in via amichevole o giudiziaria e contraddittoria. La controperizia sarà a carico della parte richiedente.

Franchigie particolari

Perdite e danni parziali sono regolati deducendo la franchigia* fissata nel prospetto dei massimali di garanzia o indicata nelle Disposizioni particolari.

- Tale franchigia* è:
 - raddoppiata se il sinistro* si verifica durante la partecipazione dell'imbarcazione assicurata* a regate o competizioni;
 - triplicata se il sinistro* si verifica quando l'imbarcazione assicurata* si trova in ancoraggio foraneo o ormeggiata a una boa.
- - Se il regolamento riguarda una o più imbarcazioni di servizio* descritte nelle Disposizioni particolari, la franchigia è fissata nella misura del 2 % del valore dell'imbarcazione di servizio* interessata (scafo e motore) con importo minimo di 150 euro.
- Sulle spese di antifouling (pittura sottomarina) e della carena che si rendono necessarie a causa del sinistro*, viene applicata una riduzione del 50%.



Sinistro

Disposizioni speciali per i sinistri con responsabilità civile

1. La compagnia si sostituisce al contraente nell'esercizio di diritti e azioni verso tutti i terzi* responsabili dei danni. In nessun modo la compagnia potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi riconoscimento di responsabilità o transazione che il contraente avrà accettato senza l'autorizzazione della compagnia.

Tuttavia, l'accettazione della veridicità dei fatti non è considerata come riconoscimento di responsabilità, ma come unico fatto di avere fornito ad una vittima un soccorso urgente, in quanto si tratta di un atto di assistenza dovuto, che qualsiasi persona ha il dovere morale di compiere.

2. In caso di azione di responsabilità, la compagnia si riserva la facoltà di:

- Di fronte alle giurisdizioni civili, commerciali o amministrative:
- assumere la difesa del contraente, gestire il processo ed esercitare tutte le procedure e i mezzi di ricorso.
- Di fronte alle giurisdizioni penali:
 - assumere la difesa del contraente o di associarsi ad essa se le vittime non sono state soddisfatte;

- esercitare qualsiasi mezzo o procedura di ricorso, d'accordo con il contraente, se sono chiamati in causa gli interessi civili e/o penali.

Anche quando il contraente non rispetta i propri obblighi dopo il sinistro*, la compagnia è tenuta a indennizzare le persone verso le quali il contraente è ritenuto responsabile.

Il sinistro* sussiste solo a partire dalla data del ricorso della vittima.

Se il contraente è rimasto vittima di un evento dannoso, questi è tenuto a fare le rimostranze del caso relative al ricorso:

- sia inviando una lettera raccomandata di chiamata in causa dell'autore dei danni;
- sia dichiarando alla compagnia l'avvenuto sinistro* a titolo della garanzia di Protezione giuridica.

Resta inteso che sono garantiti solo i danni insorti durante il periodo di copertura assicurativa.

Termini di pagamento dell'indennità

Il pagamento dell'indennità sarà effettuato entro i trenta giorni successivi all'accordo in via amichevole, dopo la ricezione dei documenti giustificativi, in particolare delle fatture delle spese sostenute o alla ricezione della notifica della sentenza giudiziaria esecutiva.

Surrogazione

Ai sensi dell'articolo L121-12 del Codice delle assicurazioni, la compagnia, fino a concorrenza dell'indennità da essa versata, subentra al contraente nei diritti e nelle azioni contro i terzi* che, di fatto, hanno causato il danno.



Disposizioni diverse

Prescrizione

Tutte le azioni che riguardano il presente contratto, provenienti da entrambe le parti contraenti, possono essere esercitate solo durante un periodo di due anni a partire dalla data dell'evento scatenante (articolo L 114-1 del Codice delle assicurazioni).

La prescrizione può essere interrotta da:

- Nomina di un perito.

- Invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che la compagnia invierà al contraente relativamente al pagamento del premio e che il contraente invierà alla compagnia relativamente al regolamento di un sinistro*.
- Deferimento di un tribunale anche in via sommaria.
- Qualsiasi altra causa ordinaria.

Assicurazioni plurime o cumulative

Quando sono state legalmente contratte più polizze assicurative per lo stesso interesse e contro lo stesso rischio, ognuna di esse produce i propri effetti nei limiti delle garanzie del contratto, indipendentemente dalla relativa data di sottoscrizione, ma l'indennità in tal modo dovuta non può superare il valore del bene assicurato al momento del sinistro*. Entro questi limiti, il contraente può scegliere la compagnia assicurativa che meglio desidera.

Se le polizze sono state contratte con intento doloso o fraudolento, sono applicabili le sanzioni previste all'articolo L 121-3 del Codice delle assicurazioni (annullamento del contratto e danni-interessi).

Informazione dell'assicurato

> Gestione dei reclami

Per ottenere informazioni sulle clausole applicabili al contratto, in particolare alla sottoscrizione o in caso di sinistro, il contraente può rivolgersi al proprio interlocutore abituale (agente assicuratore o intermediario).

Questi sarà in grado di esaminare e soddisfare tutte le richieste del contraente.

In caso di disaccordo, il contraente può inviare un reclamo scritto, in cui sono specificati i motivi della controversia e i riferimenti della pratica, all'indirizzo seguente:

Generali
SERVICE RÉCLAMATIONS
7 boulevard Haussmann
75456 Paris Cedex 09
servicereclamations@generali.fr

Nel caso in cui la controversia persista, i privati hanno la facoltà di ricorrere ad un mediatore della compagnia, e ciò senza pregiudicare il ricorso alle altre vie legali.

Le condizioni per il ricorso a tale mediatore, i dati di contatto e la procedura da seguire saranno comunicati al contraente dal servizio reclami della compagnia.

> Diritto di accesso alle informazioni registrate

Il contraente può richiedere la comunicazione o la rettifica di qualsiasi informazione che lo riguarda e figurante nei supporti dati ad uso di Generali, dei suoi rappresentanti e riassicuratori e degli organi professionali, facendone richiesta alla compagnia all'indirizzo seguente:

Generali
7 boulevard Haussmann
75456 Paris Cedex 09

La compagnia si impegna ad esaminare il reclamo del contraente nel modo più obiettivo e nel più breve tempo possibile.



Vendita a domicilio

Ai sensi dell'articolo L 112-9 del Codice delle assicurazioni, "qualsiasi persona fisica soggetta a vendita presso il proprio domicilio, la propria residenza o il proprio luogo di lavoro, anche dietro sua richiesta, e che firma in questo contesto una proposta di assicurazione o un contratto a fini che non rientrano nell'ambito delle sue attività commerciali o professionali, ha facoltà di rinuncia tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro quattordici giorni di calendario dalla data della conclusione del contratto in questione, senza dovere giustificare la rinuncia e senza versare alcuna penale".

Se sussistono tutte le condizioni sopracitate, e con riserva delle altre disposizioni dell'articolo L 112-9 del Codice delle assicurazioni, il contraente può rinunciare al presente contratto inviando **il modello di lettera allegato al presente contratto** nell'ultima pagina delle Disposizioni generali, sotto forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La compagnia desidera sottolineare che il contraente perde tale facoltà di rinuncia se è a conoscenza di un sinistro durante il termine dei quattordici giorni sopracitato.



Lettera di rinuncia alla vendita a domicilio

Lettera raccomandata
AR

**Generali Iard
CDI Renonciation**

7/9 boulevard Haussmann
75456 Paris Cedex 09

Nome: _____

Cognome: _____

Indirizzo: _____

Nome del prodotto: Generali Diporto

Contratto n.: _____

Modalità di pagamento prescelta: _____

Importo del premio già versato: _____ €

Gent. Sigg.,

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo L 112-9 del Codice delle assicurazioni, intendo con la presente rinunciare al contratto relativo alla polizza assicurativa citata in oggetto e da me sottoscritta in data _____

Desidero pertanto che il contratto venga annullato a partire dalla data di ricezione della presente.

Cordiali saluti.

Luogo: _____

Data _____

Firma del Contraente

